



ISTITUTO COMPRENSIVO n. 2 - ALBINO BERNARDINI

SCUOLA INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA I
GRADO

Via Sarcidano- Loc. Sa Sedda, TEL. 0784-1954131

PEC: nuic87900t@pec.istruzione.it E-mail: nuic87900t@istruzione.it

SITO WEB: <https://www.icsiniscola2.edu.it> Codice Fiscale: 93043420913 08029

SINISCOLA (NU)

Circolare n. 249

Siniscola, 29.04.2024

OGGETTO	PROCEDURA IN CASO DI RITARDO DEI GENITORI NEL PRELIEVO ALUNNI ALL'USCITA.
---------	--

Ai **GENITORI**

Alla **DSGA, p.c.**

Alla **SCUOLA PRIMARIA**

Al **SITO WEB**

Considerato che allo scrivente, in data 26.4.2024, è pervenuta ulteriore segnalazione di ritardo nel prelievo di alunno/a all'uscita da scuola, pare opportuno ricordare e/o evidenziare che:

- Il Dirigente Scolastico, per il ritardo dei genitori nel prendere i propri figli, non può obbligare gli insegnanti a permanere a scuola dopo la fine delle lezioni;
- Di conseguenza attendere l'arrivo dei genitori ritardatari per consegnare i propri figli è atto di responsabilità e cortesia da parte degli insegnanti che attendono il loro arrivo (in data 19.4.2024 una insegnante della Scuola Primaria ha atteso ben venti minuti);
- Secondo il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) la responsabilità della vigilanza da parte degli insegnanti è 5 minuti prima e 5 minuti l'orario delle lezioni. In sostanza, l'insegnante dell'ultima ora di lezione ha obbligo di accompagnare gli alunni verso l'uscita, controllando se ci sono i genitori. In caso di ritardo oltre i 5 minuti gli insegnanti non hanno l'obbligo di attendere l'arrivo dei genitori ma solo l'obbligo di segnalare al Dirigente Scolastico (o al Vicario) della mancata presenza del genitore, consegnando l'alunno/a alla vigilanza dei Collaboratori Scolastici;
- Appare evidente, che se il Collaboratore Scolastico è costretto a vigilare su un'alunno/a i cui genitori sono in ritardo deve interrompere il proprio lavoro con danno alla scuola perché il Dirigente Scolastico dovrebbe conteggiare

lo straordinario dell'orario effettuato in più rispetto al normale turno di lavoro;

- **Appare quindi atto di responsabilità verso il bene pubblico e atto educativo verso il proprio figlio farsi trovare puntualmente al momento dell'uscita da scuola.**

Si informano le SS.LL che:

Se dovesse ripetersi, nuovo ampio ritardo nel ritiro di un alunno, non segnalato preventivamente, saranno attivate le seguenti disposizioni secondo l'ordine sotto indicato:

- Il docente, attesi i canonici 5 minuti, prova a rintracciare telefonicamente i genitori;
- Nel caso in cui non è stato possibile contattare i genitori il docente affida l'alunno al Personale Scolastico e il Collaboratore Scolastico è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno;
- Il Dirigente Scolastico, dietro avviso da parte docente, potrà contattare l'autorità competente al fine di rintracciare i genitori irreperibili (Comando di Polizia Municipale, e/o dei Carabinieri);
- In caso in cui di reiterato mancato ritiro i docenti sono autorizzati a convocare i genitori per un colloquio esplicativo informando il Dirigente Scolastico, il quale, a sua volta, potrà informare il Servizio Sociale Territoriale e ciò nella considerazione che il ripetuto ritardo nel ritiro dell'alunno da parte del genitore si può configurare, ai sensi dell'art. 591 del codice Penale, come abbandono di minore.

Ringraziando per l'attenzione si porgono Cordiali Saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr. Giuseppe Giovanni Carta

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)